

(N. 749)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 29 novembre 1949 (V. Stampato N. 880)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

**col Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

**col Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**e col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 7 DICEMBRE 1949

Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Nell'articolo 2 del decreto legislativo primo aprile 1947 n. 222, nell'articolo 2 del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1561, e nell'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente capoverso:

« L'indennità suddetta è conservata, limitatamente alla misura di tre quarti, a favore del personale di cui al comma precedente usufruente di alloggio in caserma, che, essendo stato trasferito, non abbia potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia ».

## Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, per quanto di rispettiva competenza, verrà fatto fronte, per l'esercizio 1949-50, con i fondi stanziati nel capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, nel capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e nel capitolo 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.